

per il proposto investimento, sui titoli delle prime tre specie riportate nel prospetto Quinquennario, che sono stati emessi o sono garantiti dallo Stato tedesco.

Si fa presente, però, che ove si decidesse di effettuare l'operazione, dovrebbe, comunque, essere richiesta la specifica autorizzazione ministeriale prevista dal punto 14 del citato art. 13 del R. D. L. 29 aprile 1923, n. 966, in quanto i fondi in D. M. depositati presso la Deutsche Bank filiale di München, provengono da contratti di riassicurazione per i quali sarebbe molto laborioso determinare attualmente l'ammontare delle riserve.

Il Servizio Affari Patrimoniali Mobiliari ritiene, altresì, di richiamare l'attenzione dei superiori organi sul particolare compito del conto bancario esistente presso la Deutsche Bank di München il quale serve a liquidare eventuali sinistri per rischi assunti dall'Istituto in virtù di contratti di riassicurazione, per cui, estinguendo detto conto, le liquidazioni anzidette dovrebbero essere effettuate ricorrendo ad altri mezzi e precisamente si conti che l'I. M. G. intrattiene rispettivamente.